

NEWS 281/2026: Trattamento economico festività del 15 Agosto 2026.

5 Agosto 2026

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 27 maggio 1949, n. 260, e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792, la giornata del 15 agosto 2026 in oggetto, cadendo di sabato, è considerata festività infrasettimanale. Per la giornata predetta, quindi, il trattamento economico e normativo è il seguente.

OPERAI (art. 17 CCNL edile vigente): compete il trattamento economico pari a 8 ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al "Totale 2" della tabella paga operai e sulla percentuale relativa ai riposi annui, compresa per i capi squadra la maggiorazione del 10% prevista per tale particolare incarico, e con il pagamento della percentuale per Gratifica Natalizia e Ferie (G.N.F.)

IMPIEGATI (art. 61 CCNL edile vigente): nulla compete cadendo detta festività nel corso della settimana, già coperta dalla retribuzione mensile.

Si rammenta, con l'occasione, che qualora le festività infrasettimanali cadano nel periodo di intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nel caso di festività religiose (come il 15 agosto) il trattamento economico inerente tale festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa, in quanto a carico dell'azienda, per i lavoratori:

- ad orario ridotto, nel senso che lavorano, comunque, una parte della settimana;
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori con retribuzione non mensilizzata, come gli operai, sospesi da non più di due settimane.

Il trattamento economico relativo alla festività infrasettimanale non è, invece, a carico dell'azienda ed è, pertanto, integrabile dalla Cassa, nei limiti previsti, per i lavoratori:

- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.

Il caso delle festività coincidenti con il sabato come il 15 agosto 2026 o la domenica presenta, tuttavia, una propria peculiarità: se nell'azienda che ha richiesto l'intervento della Cassa integrazione l'attività lavorativa si svolge abitualmente nelle giornate dal lunedì al venerdì, l'intervento stesso non subisce in nessun caso decurtazioni in occasione di festività coincidenti con il sabato o la domenica. Pur in presenza della festività, non diminuisce infatti il numero delle ore teoricamente lavorabili nella settimana; peraltro, l'intervento della Cassa non copre la festività, in quanto non può superare il numero delle ore teoricamente lavorabili (ad esempio quaranta), già raggiunto il venerdì. Tali festività sono perciò ininfluenti sulla Cassa (v. Circolare della Direzione Generale dell'INPS n. 64183 G.S./207 del 19 ottobre 1972).

Per le festività retribuite è riconosciuto il diritto agli Assegni per il Nucleo Familiare, se ancora spettanti, tenendo presente il numero massimo di assegni giornalieri erogabili in ciascun periodo di paga, se interamente retribuito. Le ore relative alle festività infrasettimanali godute (non lavorate) non concorrono a formare il minimo di ore sufficiente affinché il lavoratore possa beneficiare degli

assegni per l'intero periodo di paga.

Si precisa, inoltre, che il trattamento economico della festività a carico del datore di lavoro è soggetto agli oneri contributivi e alla ritenuta dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF).

Allegati

[NEWS_281_2026](#)

[Apri](#)